

Provvisorio Rep. n. 32 /Sett.Xdel 13/03/2017**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA****DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X**Definitivo Rep. n. 238del 15/03/2017

**OGGETTO:** Ditta ECO AMBIENTE S.r.l. – Legale rappresentante Carianni Giuseppe residente a Siracusa via Agostino Filliooley n. 14 – Sede legale C/da San Cusumano s.n.c.- Augusta (SR). Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR), C/da Casa Bianca s.n.c., foglio n. 41 p.lla 56 Sub 1,2,3.  
Provvedimento sospensione della Determinazione del Capo del X Settore, Def. Rep. n. 1685 del 27/12/2016 di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio finanziario 2017

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro _____
Rimanenza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Morello)

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

**SI ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccio)

## DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

**OGGETTO:** Ditta ECO AMBIENTE S.r.l. – Legale rappresentante Carianni Giuseppe residente a Siracusa via Agostino Filliooley n. 14 – Sede legale C/da San Cusumano s.n.c.- Augusta (SR). Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR), C/da Casa Bianca s.n.c., foglio n. 41 p.lla 56 Sub 1,2,3. Provvedimento sospensione della Determinazione del Capo del X Settore, Def. Rep. n. 1685 del 27/12/2016 di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### IL CAPO SETTORE

**Vista** la D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016 con la quale è stato adottato, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società ECO AMBIENTE S.r.l. – Legale rappresentante Carianni Giuseppe residente a Siracusa via Agostino Filliooley n. 14, Impianto sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) C/da Casa Bianca s.n. foglio n. 41 p.lla 56 Sub 1,2,3 relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216, comma 3, di cui ai punti R3, R9 e R13, dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per le seguenti tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/2006: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 6.5, 7.6, 8.9, 9.1, 10.2, 11.11, 13.20, 16.1 lett. a), 16.1 lett. l), 16.1 lett. m), per un totale di 19.409 t/anno di cui: 16.410 t/anno (R13), 151 t/anno (R9) e 2.848 t/annuo (R3);

assegnando alla società ECO AMBIENTE S.r.l. con sede legale ad Augusta (SR) C/da San Cusumano s.n. – Impianto sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) C/da Casa Bianca s.n. il n. 130 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

**Vista** la Determinazione del Capo del X Settore, Def. Rep. n. 1685 del 27/12/2016 di integrazione della determinazione dirigenziale sopra citata, che integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale è stata aumentata la potenzialità dell'impianto in oggetto per un totale di 89.280 t/anno, di cui 64.530 t/anno ( R13), 500 t/anno (R9) e 24.250 t/anno (R3), per le stesse tipologie di rifiuti non pericolosi, ad eccezione della tipologia 16.1 lett. a), non richiesta dalla società in quanto esclusa dal D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016 di giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni dell'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 Valutazioni Ambientali - UOB S.1.2;

**Considerato** che a seguito della richiesta di annullamento in autotutela della determinazione del Capo del X Settore n. 1685 del 27/12/2016, relativo al provvedimento di integrazione della D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016 di adozione dell'AUA - D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, formulata dal Comune di Palazzolo Acreide con nota prot. n. 554 del 19/01/2017, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 2582 del 20/01/2017, questo Ufficio con nota PEC prot. n. 5585 del 09/02/2017, i cui contenuti si richiamano integralmente come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comunicava l'avvio del procedimento, sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato in alternativa:

- a) alla revisione del provvedimento AUA n. 1685 del 27/12/2016, in relazione alle quantità e/o alle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero, compresa una diversa predisposizione delle aree asservite, qualora il Comune di Palazzolo Acreide intenda escludere dall'incompatibilità urbanistica manifestata alcune tipologie di rifiuti da avviare a recupero nell'impianto in argomento e/o ridurre le quantità, in coerenza:
- con la compatibilità dell'impianto rilasciata dal Comune di Palazzolo Acreide - 5° Settore in data 15/12/2015, relativo al provvedimento AUA di cui alla determina dirigenziale n. 17/Sett.X del 12/02/2016;
  - alla precedente esistenza nel medesimo sito di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di altra ditta, anche se non relativo al recupero di fanghi di depurazione (si richiama al proposito la voltura dell'autorizzazione allo scarico n. 39 del 12/11/2015 per lo smaltimento di reflui civili provenienti dai servizi igienici degli immobili ad uso locali per il recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, dalla ditta "Akrai Immobiliare di Cirinnà Maria & C. s.n.c." alla società Eco Ambiente S.r.l. del Comune di Palazzolo Acreide - 5° Settore "Urbanistica ed espropriazioni);
  - con il parere rilasciato dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, prot. n. 834 del 10/01/2013, che si sostanzia nel non considerare incompatibile la realizzazione di impianti di recupero rifiuti in zona E (agricola), nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- b) alla sospensione o alla revoca, in autotutela, del provvedimento AUA n. 1685 del 27/12/2016 nel caso di mancato rispetto dei parametri o violazioni di natura urbanistica, di specifica competenza dell'Amministrazione comunale territorialmente competente, evidenziando al riguardo che il punto 7) del provvedimento AUA in argomento, testualmente recita: *"sono fatti salvi le autorizzazioni, concessioni, pareri o nulla osta previsti dalle normative vigenti relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, non contemplate dal presente provvedimento, di cui al D.P.R. n. 59/2013, ivi compresi quelli di natura urbanistica"*, pertanto siffatte inosservanze costituiscono motivo di inefficacia e di nullità dell'atto autorizzativo in discutendo, rendendolo suscettibile di revoca motivata. Nel caso sarà cura del Comune di Palazzolo Acreide far pervenire a questo Ufficio formale atto di diniego urbanistico, esplicitando le inosservanze riscontrate;

richiedendo alla società Eco Ambiente s.r.l., entro **10 gg** dal ricevimento della stessa, controdeduzioni in merito alla nota del Comune, prot. n. 554 del 19/01/2017, che si allegava in copia, da inviare anche all'Amministrazione comunale interessata per le osservazioni in merito e contestualmente al Comune di Palazzolo Acreide di esprimere le proprie determinazioni in relazione ai punti a) e b) sopra riportati;

**Preso atto** che con nota acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 6729 del 20/02/2017, indirizzata anche al Comune di Palazzolo Acreide, la società ECO AMBIENTE s.r.l. riscontrava la nota PEC di avvio del procedimento prot. gen. n. 5585 del 09/02/2017, formulando le proprie controdeduzioni in ordine alle criticità segnalate dal Comune, volte a, in sintesi:

- 1) Evidenziare la coincidenza degli elaborati progettuali esaminati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che aveva rilasciato D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016 di giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, confermati dalla nota dell'Amministrazione regionale stessa n. 36 del 02/01/2017, di cui si richiamano i contenuti come parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, nel quale riteneva l'assetto progettuale definitivo migliorativo rispetto al precedente in quanto produttivo di minore impatto ambientale, confermando le valutazioni positive in merito alla non assoggettabilità al VIA prodotte dall'Ufficio regionale, anche in merito alla presenza di ulteriori abitazioni presenti nell'intorno dell'impianto, già note dalla documentazione ambientale datata 02/03/2016 trasmessa dalla società ai fini dello screening VIA;

- 2) Confermare l'insussistenza di nuove strutture coperte deputate al deposito e alla miscelazione dei fanghi, atteso che il progetto alla base del provvedimento n. 1685 del 27/12/2016 prevede l'intero processo di trattamento dei fanghi di depurazione all'interno del capannone esistente;
- 3) Rappresentare la mancata elusione delle prescrizioni urbanistiche, confermata dalla presentazione al SUAP del Comune di Palazzolo in data 06/02/2017 di una nuova CIL nel quale è prevista un'area a parcheggio di 65 mq, e per la quale specifica area la società dichiara la propria disponibilità a conformarsi alle ulteriori indicazioni che dovessero sul punto essere richieste dall'Ente comunale, disponibilità estesa anche all'ipotesi di provvedere, se richiesto, alla piantumazione di alberi in fase avanzata di accrescimento al posto delle piante di *alloro* già seminate ed attualmente in via di accrescimento, quale prescrizione vincolante con funzione antiviviva e antipolvere richiesta dall'A.R.T.A. nel D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016 di giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni;
- 4) Ribadire la compatibilità del progetto con le previsioni del PRG in vigore richiamando il contenuto del parere espresso sull'argomento dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n. 834 del 10/01/2013 ed evidenziando la conformità dell'impianto allo strumento urbanistico vigente, atteso che le previsioni di cui all'art. 23 delle Nuove Tecniche di Attuazione del vigente PRG ed all'art. 22 della L.R. n. 71/1978, ivi richiamate, ammettono nelle zone di PRG destinate a verde agricolo la collocazione di impianti destinati alla lavorazione e alla trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, categoria nella quale ricomprendere l'impianto dell'esponente nel quale si produce compost di origine organica impiegato in agricoltura come fertilizzante. Si osserva ancora in merito la compatibilità con le previsioni del PRG vigente, assentita dal Comune di Palazzolo Acreide, di un impianto di recupero per rifiuti non pericolosi precedente all'attività in oggetto, nonché la conferma della compatibilità urbanistica espressa dalla stessa Amministrazione comunale in relazione all'Autorizzazione Unica Ambientale dell'impianto originario di cui alla D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016 della società proponente.  
Ribadire la compatibilità con le Linee Guida per la realizzazione degli impianti di compostaggio della Regione Siciliana relativamente alla presenza di edifici singoli anche a poche decine di metri dall'impianto, vincolo valutato positivamente dagli Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'AUA, ivi compreso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il rilascio della verifica di non assoggettabilità a VIA, di cui al D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016, come confermato dallo stesso Ente regionale con nota prot. n. 36 del 02/01/2017.

**Tenuto conto** della nota prot. n. 1616 del 20/02/2017, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 7315 del 22/02/2017, con la quale il Comune di Palazzolo Acreide ha trasmesso le osservazioni in merito alla comunicazione PEC di avvio di procedimento prot. gen. n. 5585 del 09/02/2017 di questo Ufficio, dove puntualmente:

- 1) si precisa che nella zona E del vigente PRG comunale, area ove ricade l'impianto di recupero della società Eco Ambiente s.r.l., ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 71/78 (impianti produttivi nel verde agricolo), è prevista la possibilità di localizzare impianti produttivi quali *"impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali"* come *"tassativamente individuate"* dall'art. 23/1 delle NTA, fra cui non si ritengono compresi gli impianti di recupero rifiuti;
- 2) si ribadisce la difformità di carattere sostanziale tra i progetti "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" - REV: 03 del 23/08/2016 e REV: 04 del 21/09/2016 ed il progetto esaminato e timbrato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente denominato "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROCEDURA VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ" - REV: 01 del 02/03/2016 ed integrato con il progetto REV: 02 del 27/05/2016, alla base del D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016 di esclusione dalla VIA. Tali modifiche alla base del provvedimento di AUA n. 1865 del 27/12/2016, sebbene ritenute migliorative dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sono successive al decreto regionale D.A. n. 332/GAB e pertanto non può escludersi un impatto ambientale.

Si rileva che l'obbligo della realizzazione della barriera arborea lungo tutto il perimetro dell'impianto, quale prescrizione in seno al D.A. n. 332/GAB al fine di mitigare l'impatto ambientale non consente il rispetto degli indici fissati dall'art. 24 delle NTA per le zone E2, ove ricade l'impianto, relativamente alle distanze minime dai confini e dai fabbricati, nonché il distacco minimo dal ciglio stradale nelle misure previste dal D.M. 1404/1968.

Si evidenzia altresì la differenza delle dimensioni delle superfici da destinare alla maturazione dei fanghi: 1.300 mq - progetto REV.1 e 2.300 mq - progetto REV.4;

- 3) si dichiara che la precedente attività di recupero di rifiuti non pericolosi fosse sostenibile da un punto di vista ambientale per la tipologia dei rifiuti trattati (imballaggi di carta, cartone e plastica), il quantitativo e la dimensione dell'impianto, pur sussistendo anche in questo caso criticità da un punto di vista di compatibilità urbanistica. L'attuale progetto di cui al provvedimento AUA n. 1685 del 27/12/2016, oltre ad incrementare notevolmente la quantità di rifiuti da trattare, trasformando di fatto l'intero impianto in un *impianto di compostaggio di fanghi*, produce un impatto ambientale di gran lunga superiore, relegando il trattamento degli altri rifiuti sulle aree esterne al capannone.

**Richiamati** integralmente i contenuti della determinazione del Capo del X Settore, Def. Rep. n. 1685 del 27/12/2016 di integrazione della determinazione dirigenziale D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016 di AUA, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e della nota PEC prot. n. 5585 del 09/02/2017, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento, sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato in alternativa alla revisione o alla sospensione/revoca in autotutela del provvedimento AUA n. 1685 del 27/12/2016, di cui si confermano le argomentazioni esposte;

**Considerato** che il punto 7) del provvedimento AUA n. 1685 del 27/12/2016, testualmente recita: *"sono fatti salvi le autorizzazioni, concessioni, pareri o nulla osta previsti dalle normative vigenti relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, non contemplate dal presente provvedimento, di cui al D.P.R. n. 59/2013, ivi compresi quelli di natura urbanistica"*;

**Preso atto** che nelle note prot. n. 554 del 19/01/2017, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 2582 del 20/01/2017 e nota prot. n. 1616 del 20/02/2017, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 7315 del 22/02/2017, precedentemente citate, il Comune di Palazzolo Acreide ha, tra l'altro, evidenziato il mancato rispetto degli indici urbanistici fissati dall'art. 24 delle NTA per le zone E2, ove ricade l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della società ECO Ambiente s.r.l., relativamente alla distanza minima dai confini, dai fabbricati e del distacco minimo dal ciglio stradale nelle misure previste dal D.M. 1404/1968, della barriera arborea da realizzare su tutto il perimetro dell'area d'impianto imposta dal D.A. n. 332/GAB del 09/08/2016 di giudizio di compatibilità positivo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, quale misura di mitigazione dell'impatto visivo e delle emissioni di polveri e rumore, nonché per l'area da destinare a parcheggi;

**Ritenuto** che tali inosservanze di natura urbanistica costituiscono motivo di inefficacia e di nullità del provvedimento autorizzativo di cui trattasi, rendendolo suscettibile di revoca motivata se tali criticità non fossero ritenute in qualche misura sanabili dall'Amministrazione comunale competente;

Riconosciuta propria competenza;


## **DETERMINA**

1. di sospendere, in autotutela, l'efficacia della determinazione del Capo del X Settore n. 1685 del 27/12/2016, relativo al provvedimento di integrazione della D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016 di adozione dell'AUA - D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, dalla data di ricevimento del presente provvedimento, fermo restando il completamento delle operazioni di recupero in corso, in attesa di una risoluzione positiva delle criticità di natura urbanistica lamentate dal Comune di Palazzolo Acreide nelle succitate note, con riserva di revoca definitiva in caso di manifesta insanabilità delle inosservanze urbanistiche riscontrate.

2. Il presente provvedimento di sospensione viene altresì adottato, in autotutela, anche per le reiterate dichiarazioni di *incompatibilità urbanistica* manifestate dal Comune di Palazzolo Acreide avverso il provvedimento integrativo di AUA n. 1685 del 27/12/2016, con particolare riferimento alle motivazioni contenute nella nota prot. n. 1616 del 20/02/2017, acquisita a mezzo PEC al prot. gen. n. 7315 del 22/02/2017 attinenti invero all'istituto della *conformità urbanistica* di un'attività produttiva rispetto alle specifiche cogenti previsioni/limitazioni dello strumento urbanistico vigente, mai dibattuta né richiesta nel procedimento in argomento. Si rimane in attesa che l'Amministrazione comunale definisca se l'*incompatibilità* dell'attività di recupero in argomento debba essere estesa anche a quella assentita con autorizzazione AUA D.D. n. 17/Sett.X del 12/02/2016, ritenuta al tempo *compatibile*, giusto parere di cui alla nota del 15/12/2015 del Responsabile del 5° Settore del Comune di Palazzolo Acreide, acquisita con prot. gen. n. 45210 del 16/12/2015, considerate le identiche tipologie e le operazioni di recupero dei rifiuti ivi previsti.
3. di trasmettere la presente determinazione:
- Al Sig. Sindaco del Comune di Palazzolo Acreide;
  - Al Segretario Generale del Comune di Palazzolo Acreide;
  - Al Capo Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo Acreide;
  - Al SUAP del Comune di Palazzolo Acreide;
  - Al Legale Rappresentante della Ditta ECO AMBIENTE;
  - All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1 Valutazioni Ambientali - UOB S.1.2;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
5. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

(Ing. P. Trigilio)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RIFIUTI E BONIFICHE

(Ing. D. Sole Greco)



IL CAPO SETTORE


(Ing. D. Morello)




LISTO: SI ATTESTA LA NECESSARIA CORRETTA

RESPONSABILE DEL III SETTORE

Ing. Antonio Cappuccia



<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo on-line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>dal <u>16 MAR 2017</u></p> <p>al <u>30 MAR 2017</u></p> <p>Col n. .... del Reg. pubblicazioni.</p> <p>L'addetto alla pubblicazione ..... Segretario Generale</p>	
	

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal ..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_